



Settembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Indice

- 1. Punti essenziali del progetto1
- 1.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento1
- 1.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione1
- 2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni1
- 3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....2
- 4. Rapporto con il diritto europeo2
- 4.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento2
- 4.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione2
- 5. Commento ai singoli articoli2

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento

Il progetto prevede un'integrazione degli scopi ammissibili per il trattamento di dati di misurazione da parte dei gestori di rete. D'ora in poi questi ultimi potranno trattare dati personali e dati di persone giuridiche anche in forma non pseudonimizzata, purché necessario per la garanzia del rispetto delle condizioni di allacciamento. Il trattamento in forma non pseudonimizzata comprende solamente i dati di base e i relativi dati di misurazione necessari per attribuire violazioni delle condizioni di allacciamento a un determinato allacciamento alla rete e prendere le misure del caso. Tale disposizione non giustifica né il trattamento di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) né una profilazione ai sensi dell'articolo 5 lettera f LPD. Alla base della nuova disposizione vi è la crescente decentralizzazione della produzione nonché il ruolo sempre più importante assunto dagli impianti di stoccaggio e dalla flessibilità del carico ai fini dell'esercizio sicuro della rete. Gli scostamenti dalle condizioni di allacciamento stabilite, in particolare in relazione alla potenza di immissione e alla potenza reattiva, possono essere individuati in forma pseudonimizzata, tuttavia, per l'adozione di misure adeguate, è necessaria un'identificazione univoca degli attori interessati. La revisione dell'ordinanza consente ai gestori di rete di procedere in modo mirato in casi del genere, contribuendo così a un esercizio sicuro e stabile della rete. Nel contempo, il trattamento di dati non pseudonimizzati resta circoscritto a situazioni chiaramente definite, nel rispetto del principio secondo cui tale trattamento costituisce un'eccezione.

1.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione

La presente revisione consente di adeguare l'ordinanza in maniera puntuale, sulla base delle esperienze maturate finora nell'ambito dell'esecuzione. La modifica ha in particolare l'obiettivo di semplificare la procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione, ridurre l'onere amministrativo e la complessità per gli attori coinvolti nonché aumentare la certezza del diritto. Un elemento centrale della revisione è la verifica da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) del rispetto del limite di potenza totale di 200 MW secondo l'articolo 14a capoverso 4 lettera c della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI).

L'adeguamento proposto ha carattere prevalentemente tecnico e di precisazione e non comporta alcuna modifica sostanziale dell'attuale sistema normativo. La revisione consente un'esecuzione più efficiente e orientata alla pratica.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La revisione non ha alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni. Inoltre non concerne il corrispettivo per l'utilizzazione della rete che deve essere versato dai consumatori finali.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Gli adeguamenti proposti semplificano i processi esistenti e contribuiscono a ridurre gli oneri amministrativi e di esecuzione per gli attori coinvolti. Ne consegue un'esecuzione più efficiente e più vicina alla prassi.

Non vi sono ripercussioni sull'ambiente e sulla società.

4. Rapporto con il diritto europeo

4.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento

Non sussistono contraddizioni sotto il profilo del diritto dell'UE relativo al mercato interno dell'energia elettrica, rilevante in caso di ratifica dell'Accordo sull'energia elettrica. In particolare, la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica prescrivono che i gestori di rete possano utilizzare le informazioni necessarie a garantire un esercizio della rete sicuro, affidabile ed efficiente. La presente regolamentazione concretizza tali requisiti nel contesto nazionale, senza andare oltre quanto necessario. La questione se i requisiti previsti dall'articolo 7b paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/943, relativi al consenso dei clienti finali interessati per l'utilizzo dei dati provenienti da sistemi di misurazione intelligenti debbano essere recepiti nell'OAEI sarà esaminata nell'ambito del secondo pacchetto di attuazione dell'Accordo sull'energia elettrica.

4.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione

La revisione non introduce nuove fattispecie di promozione, bensì precisa le procedure e le competenze già esistenti nell'ambito dell'esecuzione a livello nazionale ed è quindi in linea con il diritto europeo in materia di energia.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 8d cpv. 1 lett. b, frase introduttiva

L'integrazione nella lettera b crea una base legale esplicita che consente ai gestori di rete di trattare dati personali e dati di persone giuridiche anche in forma non pseudonimizzata, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di allacciamento. Ciò è necessario poiché, sebbene i relativi scostamenti possano essere accertati sulla base della lettera a, l'adozione di misure adeguate richiede un'attribuzione univoca ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio interessati. La modifica concerne anche le prescrizioni da osservare nell'esercizio dei relativi impianti, ad esempio per quanto riguarda la potenza di immissione e la potenza reattiva. La regolamentazione tiene così conto di un esercizio sicuro e stabile della rete. Il trattamento dei dati resta limitato a tale scopo e il principio della priorità del trattamento in forma pseudonimizzata rimane garantito.

Articoli 18c, 18d capoverso 2 e 18e capoverso 1 lettera b n. 4

I costi per gli aiuti transitori in favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio di importanza strategica secondo l'articolo 14^{bis} capoverso 9 LAEI rientrano nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete e e

rientrano pertanto nei diritti di esenzione e di rimborso secondo la legislazione vigente. La loro omissione nelle elencazioni degli articoli 18c, 18d capoverso 2 e 18e capoverso 1 lettera b costituisce una lacuna redazionale. Con la presente integrazione tale incompletezza viene eliminata e la situazione giuridica chiarita.

Art. 18h cpv. 2 lett. c e cpv. 3–5

Con la modifica del *capoverso 2 lettera c* si stabilisce che, già nel quadro della procedura di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione, l'UFE verifica se la potenza totale ammessa di 200 MW secondo l'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl è stata superata. Si stabilisce inoltre che, ai fini della verifica del rispetto del limite di potenza totale, d'ora in poi è determinante la data di ricezione della domanda all'UFE. Rispetto alla regolamentazione attuale, la data determinante è pertanto anticipata: mentre finora si faceva riferimento al momento della domanda di rimborso presentata al gestore di rete (cpv. 3 vigente), il nuovo disciplinamento si fonda invece sulla procedura preliminare di riconoscimento presso l'UFE. L'anticipazione del momento determinante per la verifica rafforza la certezza del diritto per i richiedenti, che possono sapere già al momento del riconoscimento se il progetto rientra nel contingente disponibile. Si evita così che impianti riconosciuti come progetti pilota e di dimostrazione non abbiano successivamente alcun diritto al rimborso nei confronti del gestore di rete per mancanza di capacità residua disponibile. A tal fine l'UFE tiene un elenco con i dati relativi alla potenza già rilevati (v. sotto spiegazioni relative al cpv. 5) e ne tiene conto nella trattazione delle domande.

Il *capoverso 3* viene abrogato, in quanto la regolamentazione in esso contenuta viene adeguata e spostata al capoverso 2 lettera c.

Il *capoverso 4* viene abrogato, in quanto la verifica del rispetto del limite di potenza totale è d'ora in poi già incluso nella procedura di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione e pertanto i gestori di rete non devono più informare l'UFE in merito alle domande di riconoscimento.

Il *capoverso 5* viene adeguato in seguito alla modifica del capoverso 2 lettera c. L'elenco tenuto dall'UFE comprende ora tutti gli impianti per i quali è stata presentata una domanda di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione. In tal modo il momento determinante viene anticipato rispetto alla regolamentazione attuale, che fa invece riferimento alla domanda di rimborso al gestore di rete. L'elenco viene costantemente aggiornato dall'UFE e garantisce trasparenza riguardo al raggiungimento della potenza totale disponibile di 200 MW.

Art 31q

La disposizione transitoria garantisce che l'anticipazione della data determinante alla domanda di riconoscimento all'UFE non comporti disparità di trattamento materialmente ingiustificate. In assenza di una disposizione transitoria, le domande presentate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza potrebbero avere un trattamento prioritario rispetto a quelle presentate in precedenza. Per questo motivo, anche per le domande già inoltrate viene stabilita come determinante la data della loro ricezione all'UFE. Sono compresi anche gli impianti già riconosciuti come impianti pilota e di dimostrazione prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., purché per essi non sia ancora stata presentata una domanda di rimborso. Ciò garantisce l'uguaglianza giuridica e la protezione della buona fede dei richiedenti.